

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABJ RAMOUS, PAGANO e PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1993

Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184

ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 2, prima comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, appaiono inutilmente restrittivi sia rispetto alla realtà odierna dei minori (55.000 minori internati in istituto) sia rispetto alla realtà sociale. Per far fronte a questa situazione appare opportuno che l'adozione sia consentita, valutando il primario interesse del minore, non soltanto ai coniugi, ma anche ai conviventi *more uxorio* e a persone singole, anche separate, quando ricorrano essenziali circostanze quali la particolare idoneità dei o del richiedente all'educazione e all'istruzione del minore e la capacità di mantenimento. L'unico limite, che gli aspiranti adottanti abbiano compiuto almeno i venticinque anni di età, è introdotto per riconfermare il principio secondo cui il minore, sia italiano che straniero, ha diritto ad essere adottato da persone la cui idoneità educativa ed affettiva sia preventivamente ed obiettivamente valutata. Di qui l'esigenza di mantenere gli attuali vincoli di differenza di età stabiliti nel secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 184 del 1983.

La necessità di modifica trova riscontro sia nell'applicazione del criterio di ottemperanza alle direttive contenute nella Convenzione internazionale adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357), in particolare nell'articolo 6, sia nell'osservazione che i requisiti posti dagli articoli 2, primo comma, e 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 pongono dei limiti incompatibili con alcune disposizioni della stessa legge in questione (articoli 25 e 44).

Ci riferiamo, in particolare, all'istituto «dell'affidamento familiare», sancito nell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, che, come

è noto, intende supplire «tempestivamente» all'inidoneità assistenziale della famiglia e che prevede che il minore possa essere affidato ad un'altra famiglia, ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare. La nostra ipotesi, che prevede come anche «la famiglia di fatto» possa rientrare in questa elencazione, ci pare non esuli affatto dallo spirito del legislatore del 1983.

La incompatibilità tra l'articolo 2, primo comma, e l'articolo 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 è talmente palese da giustificare la riforma. La differenza di requisiti richiesti agli affidatari familiari rispetto a quelli degli aspiranti adottanti è legata al solo carattere di integrazione temporanea del rapporto familiare che si crea con l'affido, non allo spirito dell'istituto; un istituto che è importante proprio perchè intende fornire al minore, ai genitori d'origine e alla comunità sociale tutto l'aiuto e il sostegno necessario per dare una giusta risposta al diritto del bambino di crescere nella famiglia (dando così un aiuto alla famiglia in difficoltà) e creando una concreta alternativa al ricovero in istituti per i minori, senza modificare lo stato familiare. La differenza di trattamento nell'ipotesi di affido (anche ad una singola persona) con riferimento al criterio «della temporaneità» che, come ci insegna l'esperienza, è spesso relativo, assumendo l'istituto il carattere di affidamento preadottivo, nella pratica (tanto che spesso viene confuso con esso), fa sorgere spontanea la riflessione sulla fragilità dei motivi che hanno ispirato la differenza di requisiti per l'idoneità degli adottanti rispetto a quella degli affidatari, soprattutto considerando il fatto che anche questi altro non sono se non genitori adottivi, se pur a termine, e che potrebbero - se non idonei - creare danni irreversibili al minore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche con altre argomentazioni possiamo supportare questo disegno di legge: ad esempio, l'evidente contrasto tra l'articolo 6, primo comma, e gli articoli 25, commi quarto e quinto, e 44, lettere a) e c) del primo comma e terzo comma. Si tratta di norme che prevedono che l'adozione possa essere disposta anche nei confronti di un solo coniuge in caso di morte dell'altro o di separazione, quando ciò avvenga dopo che

si sia ultimato l'affidamento preadottivo, o addirittura, da persona non coniugata, nei casi specifici di adozione particolare.

Da qui lo sforzo di rendere omogenea la materia in un momento storico in cui il termine «famiglia» non è più rigorosamente circoscritto all'ipotesi di famiglia «fondata sul matrimonio», ma si attaglia alle altre ipotesi multiformi che il tessuto sociale ha assimilato: monoparentali, «di fatto», eccetera.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, a conviventi *more uxorio*, ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione».

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'adozione è consentita ai coniugi, ai conviventi *more uxorio*, alle persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i venticinque anni di età, quando ricorrano essenziali circostanze quali l'idoneità ad educare e a mantenere i minori che devono essere adottati».